

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), dopo le parole <<di campeggiatori o di turisti>> è inserita la seguente: <<anche>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola <<Edifici>> sono inserite le seguenti: <<e strutture>>;

b) dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:

<<**5 quater.** Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).>>.

3. L'articolo 16 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di

attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.>>.